

# Rapporto

numero

data

31 marzo 2022

competenza

GRAN CONSIGLIO

## **della Commissione sanità e sicurezza sociale sull'iniziativa cantonale 12 aprile 2022 presentata da Maurizio Agustoni e cofirmatari "Per un sostegno alle donne che subiscono un aborto spontaneo o una perdita perinatale"**

### **L'INIZIATIVA CANTONALE**

Con l'iniziativa cantonale del 12 aprile 2021 i deputati Maurizio Agustoni, Fiorenzo Dadò, Giorgio Fonio e Luca Pagani chiedono all'Assemblea federale di introdurre in Svizzera un congedo in caso di aborto spontaneo o perdita perinatale (cioè il parto di un bambino o una bambina nato/a morto/a prima della ventitreesima settimana di gravidanza).

L'iniziativa prende spunto da una decisione (unanime) del Parlamento neozelandese di introdurre 3 giorni di congedo per chi vive una perdita perinatale o un aborto spontaneo in qualunque momento della gravidanza, così che possa cominciare a riprendersi (p. es. [https://www.repubblica.it/esteri/2021/03/25/news/nuova\\_zelanda\\_ardern\\_congedo\\_paren-tale-293829192/](https://www.repubblica.it/esteri/2021/03/25/news/nuova_zelanda_ardern_congedo_paren-tale-293829192/)).

L'iniziativa è motivata con l'obiettivo di sostenere le donne e le famiglie nel loro percorso verso la maternità.

### **LA POSIZIONE CONSIGLIO DI STATO**

La Commissione, nell'ambito dei propri approfondimenti, ha rilevato come a livello federale fosse stata depositata dal Consigliere nazionale Mathias Reynard l'interpellanza n. 19.4302 dal titolo "Che diritto è accordato alle donne che subiscono un aborto spontaneo o il cui figlio nasce morto?".

Il Consiglio federale, in risposta a tale interpellanza, ha indicato che «dal punto di vista giuridico, un aborto spontaneo o il parto di un bambino nato morto prima della ventitreesima settimana di gravidanza sono considerati impedimenti al lavoro non dovuti a colpa della lavoratrice, ma a motivi inerenti alla sua persona (art. 324a cpv. 1 CO). Finché la prestazione lavorativa non può essere pretesa, la lavoratrice avrà diritto al versamento del salario durante l'intero periodo d'incapacità al lavoro. Tuttavia, la legge prevede una durata annua limitata del diritto al salario (art. 324a cpv. 2 CO): il periodo durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versarlo dipende dalle tabelle o dalle scale elaborate dai tribunali per migliorare la prevedibilità, che variano da un Cantone all'altro. Pertanto, se nell'anno in questione la durata prevista è già stata utilizzata per altri impedimenti, la lavoratrice non potrà beneficiare di questo diritto, a meno che non disponga di una copertura più ampia nel quadro di un'assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia. Per altro, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore, durante gli orari di lavoro ordinari, il tempo libero richiesto da determinati eventi (art. 329 cpv. 3 CO). Questa

*disposizione si applica a eventi non considerati impedimenti al lavoro inerenti alla persona del lavoratore. Lo svolgimento del lavoro è possibile ed esigibile, ma si ha diritto a un breve congedo per obblighi personali in virtù di un contratto collettivo di lavoro, di un altro tipo contratto o della consuetudine. Dal punto di vista giuridico, la morte di un figlio o di un familiare rientra in questa categoria. La durata del congedo riconosciuta può variare da uno a tre giorni. È stabilita equamente secondo le specificità dei singoli casi o può risultare da un accordo, nel qual caso deve essere superiore al minimo legale».*

Il Consiglio federale, nel rispondere alla questione di sapere quali misure potessero essere introdotte per proteggere maggiormente le donne in tali situazioni ha indicato di essere *«consapevole che un aborto spontaneo o il parto di un bambino nato morto prima della ventitreesima settimana sono eventi particolarmente dolorosi di cui il diritto vigente non tiene conto in maniera soddisfacente. Tuttavia, solo un esame approfondito permetterebbe di determinare se sia possibile prendere meglio in considerazione gli effetti di una tale perdita per la lavoratrice»* (<https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20194302>, sottolineatura di chi scrive).

La Commissione, alla luce di quanto precede, ha chiesto al Consiglio di Stato una presa di posizione in merito all'atto parlamentare e alla risposta del Consiglio federale alla precitata interpellanza.

Il Consiglio di Stato, con scritto 9 marzo 2022, ha indicato di condividere *«il parere del Consiglio federale, segnatamente la conclusione secondo cui il diritto vigente non tiene conto in maniera soddisfacente delle conseguenze dolorose provocate da un aborto spontaneo o dal parto di un bambino nato morto prima della 23a settimana di gravidanza [e di concordare altresì] sulla necessità di un esame approfondito per determinare se sia possibile prendere meglio in considerazione gli effetti di simili eventi dal profilo del diritto del lavoro, al di là delle disposizioni generali del codice delle obbligazioni sugli impedimenti al lavoro (art. 324a CO) e sulla concessione di congedi per eventi personali (art. 329 cpv. 3 CO)»*.

Il Consiglio di Stato, ritenuto che *«dalla risposta all'atto parlamentare federale non è tuttavia chiaro se gli approfondimenti evocati sarebbero poi effettivamente stati promossi o se la questione è stata archiviata, senza seguito ulteriore»*, ha pure sottolineato che *«l'adozione dell'iniziativa cantonale potrebbe fornire un nuovo impulso per una regolamentazione migliore e più puntuale nel codice delle obbligazioni di queste importanti e delicate situazioni»*.

## DISCUSSIONI COMMISSIONALI

La Commissione, come il Consiglio federale e il Consiglio di Stato, condivide la valutazione secondo cui l'attuale quadro giuridico, pur riconoscendo una certa protezione alla donna confrontata con un aborto spontaneo o una perdita perinatale, è tutt'ora insoddisfacente.

La Commissione, a tale proposito, apprezza in particolare la sensibilità degli operatori e delle operatrici sanitari/e che, in questi casi, attirano l'attenzione della donna sul loro diritto a trascorrere a casa qualche giorno per riprendersi sia dal profilo fisico sia, per quanto possibile, dal profilo emotivo.

Questa modalità, come indicato anche dal Consiglio federale nella sua risposta, non può tuttavia essere considerata sufficiente, soprattutto in quei casi in cui la madre dovesse perdere il diritto al salario nella misura in cui, in relazione a precedenti impedimenti nell'anno corrente, avesse già consumato il proprio diritto salariale e il datore o la datrice di lavoro non avesse predisposto un'assicurazione per perdita di guadagno più estesa.

La Commissione, a tale proposito, si riconosce pienamente nelle parole della deputata neozelandese Ginny Andersen all'origine del disegno di legge approvato dal Legislativo della Nuova Zelanda, secondo cui un congedo garantito *«permetterà alle donne e ai partner che hanno subito un trauma simile di non dover far finta di niente e tornare a lavorare subito dopo [ed evitare di dovere] dimostrare di essere sempre stoici e andare avanti, questa legislazione invece riconosce il diritto di fermarsi un momento dopo un dolore simile, prendere tempo, e recuperare dal punto di vista psicologico ed emotivo. Così tuteliamo la dignità delle donne»*.

Gli aborti spontanei e le perdite perinatali non possono in nessun caso essere banalizzati, soprattutto per le gravose conseguenze che possono segnare una donna anche per l'intera vita.

La Commissione ritiene quindi che sia doveroso dare nuovo impulso al tema e sollecitare l'Assemblea federale affinché dia avvio, o in ogni caso dia sollecito seguito, agli approfondimenti preconizzati anche dal Consiglio federale in modo da prendere meglio in considerazione gli effetti di una tale perdita per la lavoratrice.

## CONCLUSIONE

La Commissione, alla luce di quanto indicato nel presente rapporto, propone al Gran Consiglio di accogliere l'iniziativa cantonale in oggetto e di invitare l'Assemblea federale ad approfondire il quadro giuridico relativo alle lavoratrici confrontate con aborti spontanei o perdite perinatali, giudicato insoddisfacente dal Consiglio federale, in modo da prendere meglio in considerazione gli effetti di tali situazioni, per esempio tramite l'introduzione di un congedo pagato di almeno 3 giorni.

Per la Commissione sanità e sicurezza sociale:

Alessandro Cedraschi, relatore  
Agustoni - Alberti - Crivelli Barella - Fonio -  
Galusero - Ghisletta - Gianella Alex -  
Jelmini - La Mantia - Ortelli M. - Polli -  
Quadranti - Riget - Robbiani - Tonini